



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

P.T.P.C. 2020/2022

(piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2018/2020)

Allegato

Disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e gli Enti privati in controllo pubblico

INDICE

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

ART. 4 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'.

ART. 5 EFFETTI DELLE VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 39/2013.

ART. 6 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

ART. 7 PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA, DI DECADENZA E DI INCONFERIBILITA DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 39/2013.

ARTICOLO 8 ORGANO SURROGANTE

ART. 9 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO.

ART. 10 REVOCA AL RESPONSABILE DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE O DIRIGENZIALE.

ART. 11 PROCEDURA DI RECUPERO

ART. 12 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

ART. 13 NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall’articolo 18, comma 3 dello stesso Decreto, mediante l’individuazione:
 - a) dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 di competenza di questo Ente, in sostituzione degli organi titolari, che si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall’esercizio della stessa potestà, per effetto della citata disposizione;
 - b) delle procedure interne finalizzate al controllo delle dichiarazioni ed all’ eventuale conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nel Comune di Amantea, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dal Comune di Amantea che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
 - b) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune di Amantea di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte del Comune stesso, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti al Comune, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - c) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
 - d) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente;
 - e) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico del Comune di Amantea, quali Sindaco, assessore o consigliere comunale, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, locale;
 - f) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente regolamento a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo

I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

- g) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- h) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario comunale o posizioni assimilate e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- i) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- j) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- k) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

ARTICOLO 3

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013 (paragrafo 3.1.8 Piano Nazionale Anticorruzione), se ed in quanto applicabili al Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47, nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all'atto del conferimento dell'incarico e comunque con cadenza annuale. La dichiarazione deve essere corredata da curriculum vitae aggiornato e dalla fedele elencazione degli incarichi ricoperti e delle eventuali condanne subite per i reati contro la Pubblica Amministrazione. Infine la dichiarazione deve contenere specifico impegno a comunicare eventuali variazioni alla situazione del soggetto incaricato con riferimento all'oggetto del presente regolamento.
2. Le predette dichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi che si perfezioneranno all'esito della verifica da parte dell'organo di indirizzo o altro organo conferente.
3. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta - entro il 31 gennaio di ogni anno - all'organo che ha conferito l'incarico la dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le predette dichiarazioni ed i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi dell'Amministrazione o dai soggetti deputati a conferirli, nonché dagli Enti Pubblici e dagli Enti di diritto privato in controllo pubblico, ovvero regolati o finanziati dal Comune, devono essere inviati tempestivamente al Responsabile comunale della prevenzione della

corruzione affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 39/2013.

5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila che le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

ARTICOLO 4

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta comunale o del Sindaco, ovvero degli incarichi amministrativi di vertice o di funzione dirigenziale interni ed esterni del Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha conferito la carica o l'incarico, nonché al Responsabile : della Prevenzione della Corruzione
 - a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
 - b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della pubblicazione.

ARTICOLO 5

EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del medesimo Decreto.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.Lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5 del Decreto.

ARTICOLO 6

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione compete:
 - vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
 - emanare direttive per la presentazione delle dichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;
 - accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;
 - attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 4.
2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione segnala i casi di possibile violazione delle

disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità:

- all'organo conferente ed al soggetto incaricato;
 - al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli;
 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, qualora si riscontrino responsabilità amministrative;
 - all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

ARTICOLO 7

PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ, DI DECADENZA E DI INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D.LGS. 39/2013

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione., qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, e comunica copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare eventuali sue difese. Nello stesso termine anche l'organo conferente può inviare eventuali note contro deduttive.
3. Decorso il predetto termine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede, entro i successivi 10 (dieci) giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a) l'archiviazione del procedimento;
 - b) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - c) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - d) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.
4. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato e all'organo o soggetto che ha conferito l'incarico, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica del decreto all'organo o soggetto che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza, a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.
6. I decreti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente ed inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

ARTICOLO 8

ORGANO SURROGANTE

1. Durante il periodo di interdizione dell'organo titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito:
 - al Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
 - alla Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;

- per gli incarichi di competenza del Sindaco, al Vice-Sindaco; nel caso in cui il Vice-Sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;
- al Segretario Generale, per gli incarichi di competenza dei Responsabili di Area;
- al Vicesegretario Generale per gli incarichi di competenza del Segretario Generale.

ARTICOLO 9

PROCEDURA SURROGATORIA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. L'organo titolare del potere sostitutivo - qualora accerti l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se ritenga comunque opportuno l'affidamento attiva la procedura entro 10 (dieci) giorni. E' possibile conferire l'incarico dichiarato nullo ad altro soggetto ovvero allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo, a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità.
2. L'organo surrogante comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'Amministrazione comunale, ai Dirigenti interessati, ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale.

ARTICOLO 11

PROCEDURA DI RECUPERO

1. Entro 7 giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile trasmette gli atti al Dirigente del Settore Programma e Controllo per il recupero delle somme percepite grazie all'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Entro i sette giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al punto 1, il Dirigente del Settore Programma e Controllo, dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Sindaco, all'Organo di Revisione e al Nucleo di Valutazione

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'atto di accertamento della nullità del conferimento di incarico è pubblicato sul sito web del Comune, nell'apposita sezione del link 'Amministrazione trasparente' a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
2. Le dichiarazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente in apposita sezione del link 'Amministrazione trasparente' a cura dell'organo che ha conferito l'incarico.

ARTICOLO 13

NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione, gli organi conferenti, qualora non l'abbiano già fatto, comunicano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli incarichi in essere entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento.
2. Per gli incarichi in essere, comunicati ai sensi del precedente comma, le dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, sono acquisite a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 marzo 2018.